



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.5.2025;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. **65/2002 R.G.E.**;
letta l'istanza depositata in data 25.3.2025 dalla [REDACTED] creditrice procedente, finalizzata ad
ottenere la distribuzione in proprio favore delle somme, costituenti massa attiva della procedura e
giacenti sul libretto di deposito intestato alla procedura come ricavate dalla conversione del
pignoramento cui era stato ammesso il debitore esecutato [REDACTED] poi decaduto;
letta l'istanza nell'interesse della parte esecutata (eredi [REDACTED] volta ad ottenere la restituzione
delle dette somme;
viste le note autorizzate depositate dalle parti nel termine assegnato dal G.E. all'udienza dell'8.5.2025;

OSSERVA

L'istanza di distribuzione avanzata dalla [REDACTED] non può trovare accoglimento. E ciò per le
plurime ragioni che, di seguito, si vanno ad esporre.

Va, preliminarmente, evidenziato che, a fronte dell'esito infruttuoso di diversi tentativi di
vendita e tenuto conto del valore raggiunto dai beni pignorati all'esito dei ribassi successivi come
previsti dalla ordinanza di delega, sulla scorta della relazione del professionista delegato il G.E., con
ordinanza del 30.12.2024, dichiarava improseguibile ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. la
presente procedura esecutiva.

Occorre dare atto che: 1. a verbale di udienza dell'8.10.2024, fissata per consentire alle parti
di interloquire in merito alla paventata chiusura anticipata, la difesa della [REDACTED] chiedeva procedersi
negli esperimenti di vendita ed, in ogni caso, nella ipotesi di declaratoria di improseguibilità per
infruttuosità, che il G.E. provvedesse a distribuire in proprio favore le somme eventualmente ricavate
e costituenti massa attiva; 2. il provvedimento del 30.12.2024 non menziona eventuali somme giacenti
nella procedura, né stabilisce alcunché circa la relativa "attribuzione"; 3. il detto provvedimento non è
stato impugnato da alcuna delle parti; 4. il libretto di deposito con le somme versate in sede di



conversione dal debitore è stato rinvenuto solo in epoca successiva alla declaratoria di estinzione (la cancelleria provvedeva a scansionarlo ed inserirlo nel presente fascicolo telematico in data 15.4.2025).

Nessuno dubbio, stante il chiaro tenore del dato normativo (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 495 - 509 - 510 c.p.c.), circa la riconducibilità, alla massa attiva da distribuire, delle somme versate dal debitore ai fini della conversione del pignoramento: ben vero, il comma V dell'art. 495 c.p.c. stabilisce espressamente che *“qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati”*, tal che le stesse costituiscono, a pieno titolo, parte di quella “somma ricavata” cui il II co. dell'art. 510 c.p.c. fa riferimento in sede distributiva.

La prima questione che si pone è stabilire se, a fronte della chiusura anticipata (nel caso di specie, dichiarata ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c.), ed in mancanza di impugnativa del detto provvedimento, possa il G.E. provvedere sulla istanza di distribuzione avanzata dai creditori con riferimento a qualsivoglia componente della massa attiva ovvero su quella di restituzione avanzata dal debitore. Reputa questo Giudice che la mancata impugnazione della ordinanza del 30.12.2024 non osti all'adozione di un provvedimento che stabilisca la destinazione delle somme rinvenute sul libretto di deposito n. 66138-1200-0050036 (pari ad Euro 113.020,89), nella misura in cui il menzionato provvedimento nulla stabilisce in merito alle dette somme (ed invero, alcunché avrebbe potuto stabilire, considerato che il rinvenimento del libretto costituisce fatto sopravvenuto rispetto all'adozione del provvedimento estintivo), cosicché nessuna delle parti aveva interesse ad impugnare il detto provvedimento *in parte qua*, difettandone il relativo presupposto (e cioè che il G.E. avesse attribuito le dette somme all'una, piuttosto che all'altra parte). Devesi, quindi, ritenere che, in questa sede, il giudice sia chiamato ad integrare il provvedimento estintivo, a mò di correzione errore materiale (per omissione), proprio nella parte in cui non ha disposto l'attribuzione delle dette giacenze in favore dell' “avente diritto”, ovvero quale provvedimento necessariamente consequenziale della dichiarata improseguibilità. Al riguardo, in Cass. civ. 27031/2014 si sottolinea come il G.E., in conseguenza e per effetto dell'estinzione del processo esecutivo, possa essere chiamato ad adottare provvedimenti consequenziali, soltanto eventuali (quale ad es. quello che dispone l'attribuzione o restituzione delle somme eventualmente ricavate), tali che rispetto ad essi la vicenda estintiva si pone come antecedente, non tanto e non solo cronologico, quanto piuttosto logico-giuridico, provvedimenti suscettibili di impugnazione a mezzo del solo rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.. Ivi si precisa, peraltro, con argomenti che consentono di affermare la sussistenza del potere di questo G.E. di provvedere sulla istanza della ██████████ (dovendosi confutare, sul punto, le eccezioni di cui alle note autorizzate della difesa dei debitori), che se è vero che per effetto del provvedimento estintivo, il processo esecutivo si conclude, è altrettanto vero che tale giudice permane per definire le questioni



strettamente consequenziali al processo esecutivo dichiarato estinto, come chiaramente si desume dall'art. 632 c.p.c., comma 3 il quale, pure essendo "*avvenuta l'estinzione del processo*" esecutivo, attribuisce alla competenza di tale giudice le questioni insorte sul conto reso dal custode dei beni pignorati. Analogamente, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione decidere le eventuali questioni che possano insorgere in ordine all'applicazione dello stesso art. 632, comma 2 che disciplinagli effetti dell'estinzione sugli atti esecutivi compiuti.

Ciò posto, occorre chiedersi in forza di quali norme il G.E. odiernamente adito sia chiamato a provvedere, ovvero in altre parole se la fattispecie estintiva di cui trattasi sia regolata dall'art. 632 c.p.c., che disciplina gli effetti della estinzione del processo e se, più in generale, sia ipotizzabile lo svolgimento di una fase distributiva a procedura estinta. Partiamo da quest'ultimo tema: la distribuzione rappresenta l'ultima fase del processo esecutivo, quella che di norma presuppone l'avvenuta vendita dei cespiti pignorati (l'art. 596 c.p.c. stabilisce che il professionista delegato "*entro 30 giorni dal versamento del prezzo provvede...alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale...*"), ossia l'avvenuto completamento della precedente fase liquidatoria. Ora, è evidente come, nel caso di specie, la fase liquidatoria si sia arrestata anticipatamente sul presupposto, accertato dal G.E. e condiviso dalle parti (che non hanno inteso impugnare la declaratoria di estinzione), della mancata convenienza economica della prosecuzione della relativa attività in quanto inutilmente dispendiosa e non idonea a far conseguire ai creditori la soddisfazione, nemmeno in parte, della relativa pretesa, cosicché è agevole affermare *prima facie* che alcuno spazio residui per lo svolgimento, nella presente procedura, di una vera e propria "fase distributiva".

Giova, peraltro, ricordare che, per dottrina pacifica, tanto il riferimento contenuto nell'art. 510 c.p.c. al "*residuo da restituire al debitore*", quanto quello di cui all'art. 632 c.p.c., laddove utilizza il termine "*consegna*" presuppone che la somma in questione sia di proprietà del medesimo, entrando a far parte del patrimonio di ciascuno dei creditori solo in forza del provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, il che in linea di principio esclude *in nuce* la possibilità per il creditore di chiedere l'attribuzione in proprio favore di qualsivoglia somma ricavata dalla procedura all'infuori della fase distributiva (anche parziale).

Appare fallace, ad avviso di questo Giudice, l'argomento speso dalla difesa della creditrice precedente nel senso della non applicabilità dell'art. 632 c.p.c. 2° comma alla fattispecie estintiva di cui all'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. Sebbene non con riferimento allo specifico caso della "destinazione soggettiva" delle somme ricavate, quanto con riguardo al tema della regolamentazione delle spese anticipate (con riferimento al quale si afferma l'esclusione dell'applicazione del disposto dell'art. 95 c.p.c.), la S.C. ha avuto modo di evidenziare come "*la chiusura anticipata del processo esecutivo, introdotta nel diritto positivo dagli artt. 187 bis e 164 bis disp att. cod. proc. civ., integra un caso di c.d. estinzione atipica del processo e, per tale ragione, si distingue dalle ipotesi tipiche di estinzione,*



previste dagli artt. 629, 630, 631 e 631 bis cod. proc. civ. Ma sul punto va chiarito che tale distinzione, tra cause tipiche e cause c.d. atipiche di estinzione del processo esecutivo è stata posta non con riguardo al regime degli effetti del relativo provvedimento (si veda, ad esempio, l'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., che equipara le due ipotesi ai fini dell'aggiudicazione o dell'assegnazione), ma esclusivamente con riferimento ai mezzi della sua impugnazione, essendosi precisato che, in presenza di cause c.d. atipiche, il provvedimento finale è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., e non a mezzo di reclamo, ex art. 630, dettato per le ipotesi tipiche di estinzione (Cass. n. 24775 del 2014; Cass. n. 3276 del 2008). Con riguardo invece al regime delle spese, esse non possono non gravare sul creditore procedente, atteso che l'infruttuosità della procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla somma ricavata, ai sensi dell'art. 510 cod. proc. civ “ (cfr. Cass. civ. 40072/2021). Ad avviso di questo Giudice, da tale pronuncia possono trarsi argomenti validi per affermare che gli effetti della estinzione del processo esecutivo siano identici sia nel caso che si tratti di estinzione tipica che atipica, differenziandosi le due categorie soltanto per il regime di impugnazione del provvedimento che la dichiara, con la conseguenza che, a mente del dettato espresso della citata norma, a fronte della pronuncia estintiva le somme ricavate, già di proprietà del debitore e mai entrate nella sfera patrimoniale dei creditori, non potranno che essere restituite allo stesso. Non conferente, per legittimare la richiesta di attribuzione delle somme in proprio favore formulata dalla ██████, l'ulteriore argomento secondo cui alcun senso avrebbe il provvedimento del 30.12.2024 nella parte in cui si chiede al custode di rendere il conto della gestione, stante il disposto del comma III dell'art. 632 c.p.c. dal quale si evince che il rendimento del conto presuppone e non segue l'estinzione del processo. Da tale disposizione si desume, infatti, che, poiché l'attività del custode si chiude solo dopo la definizione anticipata del processo esecutivo (che avvenga per estinzione dovuta a causa tipica o per altra causa di improcedibilità), le spettanze dello stesso vanno ordinariamente liquidate dal giudice dell'esecuzione successivamente alla dichiarazione di estinzione o comunque alla dichiarazione di anticipata chiusura in rito del processo (si vedano, al riguardo, Cass. civ. 1887/2007 e Cass. civ. 9377/2003, relative alla più generale questione della sopravvivenza dei poteri del giudice dell'esecuzione di regolare le questioni conseguenziali alla definizione anticipata del processo esecutivo).

È appena il caso di sottolineare, da ultimo, che, se la disponibilità da parte della procedura delle dette somme fosse stata portata a conoscenza del G.E. attraverso il reperimento del libretto (a cura dei soggetti a tanto interessati) - invero più volte richiesto - previa formulazione di istanza di distribuzione parziale le somme in questione avrebbero potuto essere incamerate dai creditori con impossibilità successiva di restituzione al debitore (v. in tal senso Cass. civ. 13190/2015).



P.Q.M.

DISATTESA l'istanza della ██████████, ordina la restituzione delle somme giacenti sul libretto di deposito n. 66138-1200-0050036 (pari ad Euro ██████████) in favore degli eredi ██████████, al netto delle spese di estinzione dello stesso.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 20.05.2025

Il G.E.

Dott.ssa Emanuela Musi

